



Ministero della Giustizia

OGGETTO: schema di regolamento recante “Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009”.

MINISTERI PROPONENTI: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;

MINISTERI CONCERTANTI: MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.

1) Oggetto della proposta di modifica normativa:

Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l’Italia ha provveduto alla ratifica del Trattato di *Prum*. Il Trattato, che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen, mira, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, e disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto, in particolare, l’istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell’interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.

L’articolo 16 della medesima legge stabilisce, quindi, che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge:

- a) il funzionamento e l’organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

- b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV);
- e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 85 del 2009;
- f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

Lo schema di regolamento si compone di 8 Capi e **36** articoli.

Il **Capo I** (artt. 1-2) riguarda le disposizioni di carattere generale.

Con l'**articolo 1** viene definito l'ambito di applicazione del provvedimento che concerne le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA (di seguito Banca dati) e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (di seguito Laboratorio centrale). Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2009, la Banca dati è istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre il Laboratorio centrale è istituito presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come più specificamente indicato negli articoli 3 e 4 dello schema di regolamento. Il provvedimento disciplina, altresì, lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché **per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.**

Il comma 3 dell'articolo 1, inoltre, puntualizza che il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'**articolo 2**, in un'ottica di semplificazione del testo, reca le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento.

Il **Capo II** (artt. 3-10), articolato in 4 Sezioni, concerne l'organizzazione e il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, le modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, nonché di trattamento e di accesso ai dati.

L'**articolo 3**, in particolare, stabilisce che la Banca dati è collocata presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione centrale della Polizia criminale.

Al fine di consentire la raccolta ed il raffronto automatizzato dei profili del DNA, il *software* della Banca dati per la gestione dei profili del DNA è organizzato su due livelli. Il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale. Il secondo livello è impiegato in conformità alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e successive modificazioni, **anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.**

Viene precisato che la continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravità dichiarato dal responsabile della Banca dati individuato, dal successivo articolo 26 del regolamento, nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo predefiniti profili di autorizzazione, **intendendo con tale termine l'insieme delle informazioni univocamente associate ad una qualifica ed a una funzione che necessita di accedere e trattare i dati e le informazioni contenuti nella Banca dati.** Al fine di consentire la verifica della liceità dei trattamenti dei dati, le operazioni vengono registrate in appositi *file* di *log* che sono conservati per venti anni. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei *log*, è demandata a un decreto interministeriale da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'**articolo 4** concerne l'organizzazione e il funzionamento del Laboratorio centrale, che è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, si specifica che il Laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA:

- a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico;
- b) *set-up* del campione;
- c) eventuale fase di estrazione del DNA;
- d) eventuale fase di quantificazione;
- e) amplificazione del DNA mediante *Polymerase Chain Reaction* (PCR), cioè una reazione a catena dell'enzima polimerasi;
- f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico.

In merito al funzionamento, viene invece precisato che il Laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio (LIMS) che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.

Per quanto concerne gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale è previsto che gli stessi sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi *file* di *log* non modificabili. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei *log*, è demandata al decreto interministeriale previsto dall'art. 3 per la Banca dati.

L'**articolo 5** disciplina le modalità di acquisizione dei campioni biologici. Viene previsto che i soggetti interessati sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS (sistema automatizzato per l'identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collocato presso la Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato, Servizio Polizia Scientifica).

Il prelievo è effettuato dal personale di Polizia penitenziaria, all'uopo specificamente formato e addestrato, ad eccezione di alcune ipotesi nelle quali il prelievo è effettuato dal personale della Forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo. Si tratta dei casi di applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, di arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l'associazione ad un istituto penitenziario, di applicazione di una misura alternativa alla detenzione e di applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

La norma specifica, altresì, la procedura da seguire per il prelievo e gli adempimenti susseguenti. In particolare, viene previsto che entrambi i campioni biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, anche tramite corrieri specializzati che assicurino l'integrità del plico stesso e la sua tracciabilità. Su ciascuno dei campioni è apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile, una serie di dati predefiniti dalla norma stessa.

Vengono, infine, individuati gli adempimenti che spettano al Laboratorio centrale dopo la ricezione del plico contenente i campioni (comma 7).

In questo contesto viene disciplinata anche l'ipotesi in cui la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni abbia fornito esito negativo o parziale, stabilendo che il Laboratorio informi di ciò l'AFIS che, a sua volta, provvede ad attivare l'Organo di polizia procedente (ufficio segnalatore) per la ripetizione del prelievo, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

La ripetizione del prelievo implica la distruzione dei due campioni biologici precedentemente acquisiti, nonché del profilo del DNA oggetto di una tipizzazione parziale.

Solo nell'ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla reiterazione del prelievo, è consentito utilizzare il secondo campione biologico per le attività di tipizzazione del DNA, previa comunque autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'**articolo 6** si occupa delle procedure da seguire nell'ipotesi in cui il reperto biologico venga acquisito, nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. In particolare, nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi

informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA. Per incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, può essere richiesto anche ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico. A fini di tutela della riservatezza, è previsto che i dati anagrafici dei soggetti consanguinei sono inseriti in un sottoinsieme dell'AFIS consultabile solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa.

Dopo aver eseguito la procedura di tipizzazione del reperto biologico, il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia su disposizione dell'Autorità giudiziaria provvede all'inserimento per via telematica nella Banca dati del profilo del DNA, unitamente ai dati identificativi dello stesso profilo.

La norma disciplina, altresì, l'ipotesi in cui la tipizzazione del reperto non è stata effettuata dai Laboratori delle Forze di Polizia; in questo caso l'operazione è effettuata dal personale del laboratorio della Forza di Polizia indicata dall'Autorità Giudiziaria e la trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione, verso questo laboratorio, avviene secondo le regole definite con il decreto interministeriale previsto dall'art. 3 del regolamento.

L'**articolo 7** disciplina le modalità di alimentazione della Banca dati. Si specifica che la Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e il Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla cancellazione del dato in determinate ipotesi (articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2, del regolamento), l'ulteriore trattamento dei dati è consentito al predetto personale incaricato del trattamento dei dati esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal Laboratorio.

La decodifica del codice prelievo è, invece, effettuata da personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione con modalità che consentono la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS è conseguentemente vietato l'accesso al sistema LIMS dei laboratori, nonché alla Banca dati.

L'**articolo 8** concerne, invece, il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale che viene consentito esclusivamente agli operatori di polizia giudiziaria, specificatamente abilitati e designati quali incaricati del trattamento dei dati, in servizio presso il Laboratorio centrale, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 12, comma 2, delle legge n. 85 del 2009.

L'**articolo 9** prevede che il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e la Banca dati ha la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA.

A livello nazionale, la consultazione può essere effettuata solo caso per caso e l'esito del raffronto comunicato, per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati.

Qualora il raffronto tra i profili del DNA trasmessi e quelli conservati della Banca dati dia luogo ad una concordanza si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi da 6 a 9, di seguito illustrate.

La norma, infine, specifica quali informazioni devono essere contenute nelle richieste di consultazione, nelle risposte automatizzate effettuate tramite il portale

della Banca dati.

L'**articolo 10** disciplina i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e le norme di concordanza.

In particolare, i profili del DNA sono trasmessi alla Banca dati per la raccolta ed i raffronti, tramite il portale della Banca dati. Solo i profili del DNA validati a norma ISO/IEC 17025 possono essere inseriti nella Banca dati.

Come previsto dall'articolo 3 del presente regolamento, la Banca dati risulta strutturata su due livelli. I profili del DNA sono inseriti al primo livello della Banca dati a partire da un numero di *loci* pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di *loci* uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello.

Il comma 2 precisa che il CNBBSV può richiedere alla Banca dati idonea documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato trasmessi alla medesima Banca dati dai laboratori.

La norma vieta la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di più profili del DNA. Qualora si verifichi tale commistione e sia distinguibile una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è possibile la trasmissione al secondo livello della Banca dati della sola componente maggioritaria, secondo una procedura definita dal comma 5 della disposizione in commento.

Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili di DNA nella Banca dati che viene effettuata in base ai *loci* per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra i due profili del DNA, deve sussistere una concordanza di almeno dieci *loci* (comma 6).

I commi 7, 8 e 9 individuano i diversi livelli (totale o quasi concordanza) di concordanza che costituiscono l'esito delle operazioni di raffronto dei profili del DNA. Viene, tra l'altro, precisato che l'esito di "quasi concordanza" sussiste quanto viene accertata una corrispondenza totale di almeno 7 *loci* dei profili esaminati.

Il Capo III (articoli 11-18) disciplina la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera e si articola in due sezioni dedicate allo scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera (articoli 11-13) e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 14-18).

L'**articolo 11** individua il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'**articolo 12** disciplina le attività di consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'estero verso l'Italia. Si prevede che la consultazione dei profili del DNA contenuti nella Banca dati, per le finalità di cooperazione transfrontaliera, sia consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionale può essere effettuata in modalità automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la

riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi. La disposizione, inoltre, disciplina le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.

L'**articolo 13** concerne, invece, le attività di consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero. In particolare, vengono disciplinate le modalità di consultazione delle banche dati estere da parte della polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale, le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.

L'**articolo 14** individua l'ambito di applicazione delle norme contenute nella sezione.

L'**articolo 15** specifica che i dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, nonché ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi. Il trattamento dei dati ricevuti è, altresì, ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale.

L'**articolo 16** disciplina la verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti, prevedendo le procedure informative in caso di accertamento di trasmissione di dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi e le ipotesi di cancellazione dei dati. Qualora vi siano motivi per ritenere che la cancellazione dei dati pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata viene prevista una procedura di blocco, nell'ambito della quale i dati bloccati possono essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

L'**articolo 17** dispone, per la verifica della liceità del trattamento dei dati, la registrazione in appositi *file* di *log* di tutte le operazioni effettuate per finalità di cooperazione transfrontaliera. La disposizione elenca le informazioni che devono essere contenute nelle registrazioni e la procedure di trasmissione, su richiesta, alle autorità preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. Si specifica, infine, che i *log* possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Secondo quanto previsto dall'**articolo 18** il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali per finalità di cooperazione transfrontaliera è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su segnalazione dell'interessato.

Il **Capo IV** (articoli 19-25) regola le tecniche, le modalità di analisi e di conservazione dei campioni biologici e i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.

L'**articolo 19** specifica la tipologia degli strumenti che devono essere utilizzati per l'estrazione del DNA dai campioni biologici: si tratta di kit commerciali di uso comune nell'ambito della comunità scientifica forense e validati dalla letteratura scientifica in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto.

L'**articolo 20** prevede che la preparazione del campione per la fase di quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico può essere automatizzata, al fine di ridurre al minimo l'errore umano e di avere un'alta riproducibilità del dato e stabilisce i requisiti che deve avere il sistema

automatizzato.

L'**articolo 21** specifica che per la quantificazione del DNA si devono utilizzare *kit* commerciali che consentono di verificare la quantità del DNA presente nell'estratto e la presenza di eventuali inibitori della reazione a catena dell'enzima polimerasi (PCR).

Con l'**articolo 22** vengono indicate le modalità da seguire e gli strumenti da utilizzare per l'amplificazione del DNA. La disposizione prevede, altresì, i criteri che devono rispettare i marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due *kit* commerciali che hanno per il medesimo *locus* una diversa sequenza dei *primers*, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica.

L'**articolo 23** indica le modalità di lettura e interpretazione del profilo del DNA. In particolare, viene previsto che la determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di *software* dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.

Gli **articoli 24 e 25** intervengono sulla tematica dei tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.

Secondo il disposto dell'**articolo 24**, il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto e le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni. Decorso tale termine, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale.

I tempi di conservazione dei profili del DNA, secondo quanto stabilito dall'**articolo 25**, sono pari a trenta anni dalla data dell'ultima registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, indicate all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

Il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni nel caso in cui il profilo del DNA si riferisca a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile.

Al fine di evitare che per uno stesso soggetto vengano conservati in Banca dati più profili del DNA, viene specificato che in caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico, per la durata massima prevista dalle disposizioni ora descritte.

Il **Capo V** (articoli 26-27) disciplina le attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale.

L'**articolo 26** individua nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il responsabile della Banca Dati e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196. Lo stesso assicura la funzionalità della Banca dati, per quanto riguarda la completezza delle informazioni e il loro costante aggiornamento, e garantisce l'esecuzione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali. Il predetto responsabile impartisce al personale di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento le istruzioni necessarie al corretto funzionamento della Banca dati ed effettua verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1.

Viene, altresì, specificato che titolare del trattamento dei dati della Banca dati ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'**articolo 27** stabilisce, invece, le attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale che è individuato nel Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA. Al Responsabile del Laboratorio centrale compete l'organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; l'identificazione dei metodi accreditati, delle procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA e di quelle adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; l'individuazione dei corsi di formazione specifici per il personale del Laboratorio; la predisposizione del piano della sicurezza e del manuale della qualità del Laboratorio.

Il titolare del trattamento del Laboratorio centrale ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è individuato nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

L'**articolo 28**, inserito nel **Capo VI**, specifica dettagliatamente le modalità ed i termini con i quali il CNBBSV garantisce l'osservanza, da parte della Banca dati, del Laboratorio centrale, nonché dei laboratori delle Forze di polizia e delle istituzioni specializzate, dei criteri e delle norme tecniche da osservarsi in materia. Il CNBBSV, inoltre, esercita un potere di proposta quanto alle procedure da implementare, alle misure di sicurezza, alle garanzie tecniche previste, nonché ad eventuali altri profili ritenuti di rilievo.

La disposizione prevede, espressamente, la gratuità dei compiti svolti dai componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e dagli esperti incaricati dal Ministero della salute nell'ambito delle suddette attività.

Gli **articoli 29, 30, 31 e 32**, inseriti nel **Capo VII**, disciplinano la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici, nei diversi casi contemplati dall'articolo 13 della legge n. 85/2009.

In particolare, l'**articolo 29** disciplina la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici a seguito di assoluzione con sentenza definitiva, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, prevedendo che le modalità per la cancellazione verrà definita con un decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al riguardo si specifica che con lo stesso decreto verranno disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

L'**articolo 30** disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei

campioni biologici riguardanti le persone scomparse o i loro consanguinei nel caso di ritrovamento delle persone in questione, ovvero i cadaveri o i resti di cadavere in caso di loro identificazione.

L'**articolo 31** regola, poi, la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei casi in cui le operazioni di prelievo siano state compiute in violazione delle disposizioni di legge.

L'**articolo 32**, infine, disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici decorsi i tempi di conservazione dei profili del DNA, così come stabiliti dall'articolo 25 del presente regolamento.

Il **Capo VIII** (articoli 33-36) reca le disposizioni finali.

L'**articolo 33** concerne il diritto delle persone ad essere informate sul trattamento dei dati relativi ai profili del DNA che le riguardano. In particolare, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno.

Viene, altresì, prevista la possibilità per i consanguinei di persona scomparsa che si sono sottoposti volontariamente al prelievo biologico di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione del proprio profilo del DNA.

L'**articolo 34** rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della dotazione organica della Banca dati.

L'**articolo 35** reca la disciplina transitoria, in linea con quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 85 del 2009.

Viene previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 85 del 2009, acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati, sono inseriti nella Banca dati. In particolare, sono inseriti al primo livello della Banca dati i profili del DNA con almeno un numero di *loci* pari a sette, ottenuti anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati. I profili del DNA, con un numero di *loci* uguale o superiore a dieci, invece, sono inseriti, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, al secondo livello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del regolamento, in materia di commistione di profili.

Infine, si prevede che fino al completamento delle attività di inserimento dei profili del DNA nella Banca dati, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

L'**articolo 36**, infine, reca la copertura finanziaria.

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009, il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali

(parere espresso nell'adunanza del 31 luglio 2014).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, espresso l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.

Le osservazioni formulate dal Garante (punti da 12.1 a 12.8 del parere), quali "mirati perfezionamenti dell'articolato nei termini" suggeriti, sono state accolte quasi integralmente nel testo del regolamento.

Infatti, per quanto riguarda in particolare l'osservazione di cui al punto 12.1, nella parte in cui ritiene che "occorre precisare che la consultazione avviene per il tramite del punto di contatto nazionale od estero", si segnala come nell'elaborato, sia nell'articolo 12, comma 1, che nell'articolo 13, comma 1, si faccia esplicito riferimento ai punti di contatto, estero nel primo caso e nazionale nel secondo.

Per quanto attiene, invece alle perplessità espresse sempre al punto 12.1 relativamente all'articolo 13, comma 1, contenente un rinvio agli articoli da 7 a 11 della Decisione quadro 2008/616/GAI, si sottolinea come questo sia il risultato di una scelta redazionale comunque idonea ad assicurare la completezza del dettato normativo, tanto è vero che al riguardo lo stesso Garante si è limitato a manifestare "perplessità".

2) Valutazione di costituzionalità: il provvedimento appare conforme ai principi della Carta costituzionale.

3) Sintesi della normativa vigente e differenze rispetto alla proposta: si veda quanto riportato al punto 1.

Ragioni sottese alla proposta di modifica: obiettivo primario del decreto risulta essere quello di migliorare la qualità delle analisi del DNA svolte nell'ambito di procedimenti penali sull'intero territorio nazionale introducendo l'obbligo per i laboratori che effettuano l'analisi per l'autorità giudiziaria di utilizzare i metodi di analisi del DNA accreditati a norma dello standard ISO/IEC 17025 uniformando, di fatto, le attività di valutazione e gestione dei profili del DNA.

Si precisa che lo standard ISO/IEC 17025 è adottato da tutti i Paesi europei, per cui il passaggio ad un sistema che lo utilizza consente di sviluppare una più efficace cooperazione di polizia e di mettere a disposizione un dato forense che non è contestabile in sede giudiziaria, in quanto comunemente accettato (si veda anche la decisione 2009/905/GAI).

Da questo punto di vista, il vantaggio che si vuole ottenere nel breve periodo è di natura eminentemente qualitativa e ovviamente, non è suscettibile di quantificazioni numeriche.

A ciò si aggiunge che la raccolta di tutti i profili del DNA acquisiti nel corso dei procedimenti penali in una banca dati nazionale presso il Ministero dell'interno consentirà, come dimostrato dagli Stati membri che utilizzano questo strumento, di incrementare il potere di identificazione degli autori di reati, soprattutto quelli a carattere seriale quali furti, rapine, violenze sessuali.

Sul medio-lungo periodo i vantaggi possono essere quantificati, facendo riferimento alle esperienze maturate in tre Paesi Europei dove da più di dieci anni è stata istituita un *repository* unico del DNA: Regno Unito di Gran Bretagna, Olanda e Repubblica Federale Tedesca.

La percentuale dei casi in cui è stato possibile individuare, grazie al *repository* unico, l'identità del soggetto che lasciato una traccia biologica sulla scena di un

crimine è (dati forniti da *European Network of Forensic Science International – ENFSI*):

- del 45% in Gran Bretagna;
- del 23% in Olanda;
- del 17% in Germania.

Inoltre, la possibilità di raccogliere a livello nazionale anche il profilo del DNA dei cadaveri non identificati e dei consanguinei della persona scomparsa permetterà di facilitare l'identificazione degli scomparsi e dare una identità ai resti umani attualmente non identificati in attesa di un riconoscimento. Attualmente, i resti delle persone scomparse non identificate in Italia sono n. 1.283 a fronte di n. 29.763 persone scomparse ancora da rintracciare (*dati estrapolati dalla relazione 30 giugno 2014 del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse*).

La stessa relazione evidenzia come delle predette 29.763 persone scomparse i minori sono circa 15.000, mentre 1.600 sono soggetti ultra sessantacinquenni affetti da gravi patologie neurologiche.

La realizzazione di un *repository* unico nazionale consentirà di migliorare sensibilmente le capacità di identificazione dei corpi "senza nome".

Da questo punto di vista non è possibile fornire un parametro previsionale, non essendo disponibile un termine storico di raffronto; pertanto la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo deve essere valutata in termini di miglioramento progressivo delle identificazioni.

Tra gli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo vi è, altresì, quello di aderire alle decisioni in materia di potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (cd. decisioni di Prum), ossia istituire una banca dati nazionale del DNA anche in Italia per fini forensi, contribuire all'identificazione degli autori di reati effettuati da persone italiane in altri stati membri (criminalità transfrontaliera, terrorismo) e facilitare l'attività sia a fini di prevenzione dei reati che di repressione.

5) Valutazione di compatibilità con gli istituti nei quali la proposta andrà ad integrarsi: l'intervento è compatibile con il vigente sistema.

6) Punti critici: non risultano criticità.

7) Indicazione di eventuali riunioni tenute con le amministrazioni interessate: si sono tenute fra tutte le amministrazioni interessate.